

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 9 dicembre 1999

EDIZIONE STRAORDINARIA

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

### N. 436. Sentenza 22 novembre-1° dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Revoca di una delle misure (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) - Conseguente divieto di concessione, per un triennio dalla emissione del provvedimento di revoca, di ulteriori benefici (assegnazione al lavoro all'esterno, permesso premio, affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà) - Applicabilità del divieto ai minori - Rigido automatismo della previsione, preclusiva di una valutazione individualizzata e caso per caso in ordine alla concedibilità della misura - Esigenza di una disciplina speciale per i minori - Perdurante inerzia del legislatore - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-*quater*, comma 2.
- Costituzione, artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma; (dichiarazione ONU 20 novembre 1959; convenzione 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176).

**Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Revoca di una delle misure - Divieto di concessione di ulteriori benefici ai minori - Durata della preclusione - Sopravvivenza della disposizione che la concerne, non più riferibile ai minori.**

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-*quater*, comma 3 .....

Pag. 7

### N. 437. Ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Collegio arbitrale di disciplina - Nomina dei presidenti (estranei all'amministrazione), da parte del Presidente del tribunale del luogo sede del collegio, in caso di mancato accordo tra le rappresentanze dell'amministrazione e dei dipendenti - Dedotta violazione dei principi e criteri direttivi dettati per l'esercizio della delega legislativa e del principio di indipendenza del giudice - Questione sollevata dal Presidente del tribunale adito per la predetta nomina, nell'esercizio di funzioni non giurisdizionali - Carezza dei presupposti per l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 59, comma 8.
- Costituzione, artt. 76 (in relazione all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e 108; legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.

**Giudizio di legittimità costituzionale - Presupposti per la sua instaurazione - Necessità di un «giudizio» nel corso del quale possa essere sollevata la questione di legittimità.**

- Legge cost. 9 febbraio 1948, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 .....

» 11

## N. 438. Ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Lazio - Contratti stipulati dalle unità sanitarie locali per fornitura di beni e servizi - Ritardato pagamento delle somme dovute ai creditori dell'amministrazione - Interessi moratori - Ritenuta deroga al tasso legale e alle norme del codice civile (art. 1224) - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza e con il limite del diritto privato alle competenze legislative regionali - Sopravvenuta soppressione della disposizione censurata - Necessità del riesame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- [Legge Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22, art. 53 *recte*.] Allegato B alla Legge Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22, art. 53.
- Costituzione, artt. 3 e 117 .....

Pag. 13

## N. 439. Ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Riscossione delle imposte - Imposta di bollo - Riscossione coattiva - Divieto di sospensione cautelare dell'esecuzione, da parte dell'autorità giudiziaria - Assunta lesione del diritto di difesa, con ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti, a seconda che siano assoggettati alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria o a quella delle Commissioni tributarie - Sopravvenuta disciplina di riordino della materia con mutamento del quadro di riferimento della questione sollevata - Necessità del riesame della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 16, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 15

## N. 440. Ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Veneto - Edilizia e urbanistica - Sistema sanzionatorio - Demolizione di opere realizzate abusivamente soltanto in caso di contrasto anche con la disciplina urbanistica - Assunta violazione del principio fondamentale contenuto nella legge statale (28 febbraio 1985, n. 47), nonché dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione - Carenza di elementi della fattispecie oggetto del giudizio principale e di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.**

- Legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 92, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3, 97, e 117 (in relazione all'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) .....

» 17

## N. 441. Ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Esecuzione forzata - Entrate pubbliche non tributarie - Canoni dovuti per locazione di beni demaniali - Riscossione coattiva - Improprietà delle opposizioni dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria - Potere di sospensione dell'esecuzione attribuito in via esclusiva all'intendente di finanza - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento, rispetto ai soggetti passivi di entrate della stessa natura e godenti di tutela giurisdizionale piena, con incidenza sul diritto di difesa - Sopravvenuta normativa di riordino della materia, con mutamento del quadro di riferimento della questione - Necessità del riesame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 19

## N. 442. Ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela dell'ambiente - Smaltimento dei rifiuti - Autorizzazione allo smaltimento dei soli rifiuti di provenienza regionale - Dedotta violazione di principio fondamentale della legislazione statale, nonché del principio di eguaglianza, della libertà di iniziativa economica e della libera circolazione delle cose fra le regioni - Sopravvenuto nuovo regime autorizzatorio regionale - Mutamento del quadro legislativo di riferimento della questione sollevata - Necessità del riesame della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65, art. 16, comma 4 (come interpretato dall'art. 29 della legge reg. 14 giugno 1996, n. 22).
- Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5 e 6; Costituzione, artt. 3, 41 e 120

Pag. 21

## N. 443. Ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, negli atti preliminari al dibattimento, abbia adottato un provvedimento cautelare personale nei confronti dell'imputato - Omessa previsione - Dedotta violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Questione già dichiarata inammissibile - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma.....

» 23

## N. 444. Ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia pronunciato, o concorso a pronunciare, nei confronti dello stesso imputato, nella medesima fase del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo - Omessa previsione - Dedotta irragionevole disparità di trattamento con riguardo alle garanzie di imparzialità del giudice e del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b), e 321, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma .....

» 25

## N. 445. Ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Misure cautelari coercitive - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva - Immediato avviso all'autorità procedente della avvenuta presentazione di richiesta di riesame - Termine - Perdita di efficacia dell'ordinanza in caso di non immediato avviso - Omessa previsione - Dedotta violazione del principio di eguaglianza, della libertà personale e del diritto di difesa - Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata e riproposta nuovamente dallo stesso rimettente - Manifesta infondatezza.**

- Cod. proc. pen., art. 309, commi 5 e 10.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 24 .....

» 27

## N. 446. Ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Intervento e costituzione in giudizio - Tardiva costituzione della parte privata - Inammissibilità.**

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3.

**Amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi - Imprese assoggettabili alla procedura - Requisito dell'esposizione debitoria qualificata - Dedotta violazione del principio di ragionevolezza, con ingiustificata disparità di trattamento tra imprese gestite in forma di società di capitali e altre forme di imprese (ivi comprese quelle individuali) - Sopravvenuto provvedimento legislativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- [Legge 3 aprile 1979, n. 95, art. 1, primo comma *recte*.] d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, art. 1, primo comma, come sostituito dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.
- Costituzione, art. 3, primo comma .....

Pag. 29

## N. 447. Ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999

Giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Instaurazione di un procedimento penale per reato di diffamazione nei confronti di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale procedente per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Assunta lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite - Delibazione preliminare sulla sussistenza della materia di un conflitto - Ricorrenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Disposizioni sulla comunicazione della ordinanza nonché sulle notificazioni e sul deposito del ricorso.**

- Deliberazioni della Camera dei deputati 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma .....

» 31

## N. 448. Ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Oggetto del giudizio - Applicabilità *ratione temporis* delle norme censurate ai rapporti dedotti nel giudizio principale - Motivazione non implausibile del giudice rimettente - Eccezione di inammissibilità su assunto contrario - Rigetto..**

**Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Rapporti di lavoro a tempo parziale - Esclusione di ragguglio del minimo retributivo giornaliero a siffatti rapporti, in proporzione alle ore effettivamente lavorate - Dedotta disparità di trattamento tra prestazioni quantitativamente diverse, con violazione del diritto al lavoro e del diritto alla retribuzione - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 20; d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), art. 14; legge 30 dicembre 1980, n. 895, art. 1; d.-l. 29 luglio 1981, n. 402 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537), art. 1; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638), art. 7.
- Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, e 36, primo comma.

**Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Rapporti di lavoro a tempo parziale - Fissazione di una nuova base di calcolo contributivo - Dedotta disparità di trattamento - Questione prospettata in via ipotetica - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

- D.-L. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863), art. 5, quinto comma.
- Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, e 36, primo comma

» 33

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 436

Sentenza 22 novembre-1° dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Revoca di una delle misure (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) - Conseguente divieto di concessione, per un triennio dalla emissione del provvedimento di revoca, di ulteriori benefici (assegnazione al lavoro all'esterno, permesso premio, affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà) - Applicabilità del divieto ai minori - Rigido automatismo della previsione, preclusiva di una valutazione individualizzata e caso per caso in ordine alla concedibilità della misura - Esigenza di una disciplina speciale per i minori - Perdurante inerzia del legislatore - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-*quater*, comma 2.
- Costituzione, artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma; (dichiarazione ONU 20 novembre 1959; convenzione 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176).

**Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Revoca di una delle misure - Divieto di concessione di ulteriori benefici ai minori - Durata della preclusione - Sopravvivenza della disposizione che la concerne, non più riferibile ai minori.**

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-*quater*, comma 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giuliano VASSALLI;

*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1998 dal Tribunale per i minorenni di Palermo, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice relatore Valerio Onida.

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale per i minorenni di Palermo, investito di un reclamo avverso la concessione ad un condannato minorente di un permesso premio — che, stante l'avvenuta revoca, a carico del detenuto, dell'affidamento in prova al servizio sociale, si assumeva concesso in violazione dell'art. 58-*quater*, commi 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), ai cui sensi non può fruire di assegnazione al lavoro all'esterno, di permessi premio e di affidamento in prova il condannato a cui sia stata revocata una misura alternativa (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà), per la durata di tre anni dalla revoca medesima — ha sollevato, con ordinanza emessa il 6 aprile 1998, pervenuta a questa Corte il 4 gennaio 1999, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 27 e 31 della Costituzione, di detto art. 58-*quater*, nella parte in cui esso si applica ai condannati di età minore.

Il remittente, dopo aver ricordato che ai sensi dell'art. 79 dell'ordinamento penitenziario le norme di quest'ultimo si applicano, fino a quando non si sia provveduto con apposita legge, anche nei confronti dei condannati minorenni, rileva che il divieto in questione, se applicato ai minori, confligge con i principi — garantiti dagli artt. 27 e 31 della Costituzione e tutelati dalla dichiarazione dell'ONU del 20 novembre 1959 e dall'art. 40 della convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 — che ispirano il diritto minorile, volto al recupero e alla risocializzazione dei minori devianti, esigenze che comporterebbero la necessità di differenziare il trattamento dei medesimi rispetto ai detenuti adulti, ed escluderebbero che si possa applicare ai medesimi un rigido automatismo.

Il giudice *a quo* invoca in proposito quanto statuito da questa Corte, in relazione ad analoghe questioni, nelle sentenze n. 125 del 1992 e n. 109 del 1997, secondo cui l'assoluta parificazione tra adulti e minori in questa materia può confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità del trattamento dei detenuti minorenni: esigenze compromesse da un rigido automatismo che non consenta al giudice alcuna valutazione in concreto della condotta del minore ed una prognosi individualizzata circa l'efficacia risocializzante, in concreto, della misura proposta.

2. — Non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Considerato in diritto*

1. — La questione sollevata investe l'art. 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e specificamente — ancorché ciò non risulti in modo espresso dal dispositivo dell'ordinanza, ma dalla sua motivazione — il disposto dei commi 2 e 3 di detto articolo, ai cui sensi al detenuto al quale sia stata revocata una misura alternativa (affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà) non possono essere concessi, per un periodo di tre anni dalla emissione del provvedimento di revoca, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova «ordinario» (di cui all'art. 47 dell'ordinamento penitenziario), la detenzione domiciliare e la semilibertà. Più precisamente, la questione proposta investe la statuizione del comma 2, che sancisce la predetta preclusione, mentre il comma 3, che determina solo la durata della preclusione medesima, non è oggetto di autonome censure. Il dubbio di legittimità costituzionale riguarda tale norma nella parte in cui si applica ai condannati minorenni.

Il Tribunale remittente ritiene che il divieto, applicato ai minori, sia in contrasto con i principi di rieducatività della pena e di protezione dei minori, di cui agli articoli 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, in quanto introduce un rigido automatismo, impedendo una valutazione in concreto in ordine alla concedibilità della misura, e così compromettendo le esigenze di individualizzazione e di flessibilità che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, e anche alla luce della dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo in data 20 novembre 1959 e della convenzione in data 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (art. 40), devono caratterizzare la disciplina dell'esecuzione della pena nei riguardi del minore.

2. — L'art. 58-*quater* dell'ordinamento penitenziario — introdotto dall'art. 1 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successivamente integrato dall'art. 14 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 — dispone al comma 1 il divieto di concessione di una serie di benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio, affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47, detenzione domiciliare, semilibertà) al condannato per delitti previsti dall'art. 4-*bis*, comma 1, dello stesso ordinamento, che abbia posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 cod. pen., concernente il reato di evasione. Il comma 2 a sua volta prevede che la disposizione del comma 1 «si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-*ter*, comma 6, o dell'art. 51, primo comma»: le ipotesi di revoca sono relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, quando il comportamento del soggetto appaia «incompatibile con la prosecuzione» della prova o della misura; alla semilibertà, quando «il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento». Il comma 3, relativo ad entrambe le ipotesi dei primi due commi, stabilisce che il divieto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca di cui al comma 2.

Il Tribunale remittente non si sofferma a precisare la portata del comma 2, ma, date le caratteristiche del caso ad esso sottoposto, si deve supporre che esso abbia aderito all'interpretazione, sostenuta in giurisprudenza e discussa in dottrina, secondo cui il divieto ivi stabilito concerne tutti i condannati, e non solo i condannati per delitti di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, cui si riferisce invece il comma 1. In ogni caso, e quale che sia la portata della norma, la questione proposta, concernente l'applicabilità della stessa ai minori, deve essere affrontata nel merito, stante la non implausibilità della interpretazione accennata.

Benché poi, nella specie, il divieto fosse invocato per contrastare la concessione di un permesso premio ad un detenuto cui era stato revocato l'affidamento in prova, la questione è sollevata dal giudice *a quo* con riguardo al disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 58-*quater* nel suo complesso (sempre limitatamente alla sua applicabilità ai condannati minorenni): e d'altra parte si tratta di una previsione che considera congiuntamente, senza distinzioni di sorta, da un lato le tre misure alternative la cui revoca fa scattare la preclusione triennale, dall'altro l'insieme dei benefici penitenziari la cui concessione resta temporaneamente preclusa. Onde la pronuncia di questa Corte deve aver riguardo al contenuto normativo citato, nella sua portata complessiva: il che non esclude che eventuali divieti più puntuali — come ad esempio quello che riguardasse solo una nuova concessione della stessa misura revocata, prima che sia trascorso un certo tempo — ove ipoteticamente disposti dal legislatore, possano essere oggetto di diversa considerazione.

3. — La questione è fondata.

Più volte questa Corte ha dovuto censurare, nella parte in cui si applicavano indiscriminatamente anche ai detenuti minorenni, norme dell'ordinamento penitenziario, o di altre leggi, che stabilivano specifiche preclusioni alla concessione di benefici penitenziari o di sanzioni alternative, in quanto, per detta parte, esse apparivano in contrasto con i principi costituzionali in tema di applicazione e di esecuzione delle pene e delle misure restrittive nei confronti dei minori, che, nelle situazioni prese in esame, esigevano una disciplina fondata su valutazioni flessibili e individualizzate circa la idoneità e la opportunità delle diverse misure per perseguire i fini di risocializzazione del condannato minore, nel rispetto delle specifiche caratteristiche della sua personalità (cfr. sentenze n. 168 del 1994, n. 109 e n. 403 del 1997, n. 16, n. 324 e n. 450 del 1998).

Per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione delle misure alternative e degli altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, da tempo questa Corte ha avvertito come l'esigenza di una disciplina speciale per i minori — solo occasionalmente introdotta dal legislatore (cfr. ad esempio l'art. 30-*ter*, comma 2, del medesimo ordinamento, in tema di durata dei permessi premio) —, sia contraddetta dalla perdurante inerzia legislativa nel dar vita a quella «apposita legge», nella cui attesa l'art. 79 della legge n. 354 del 1975, richiamato anche dal Tribunale remittente, prevede che le norme della stessa legge si applichino anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali.

Di tale situazione, nata come transitoria in vista della legge esplicitamente preannunciata, ma protratta nella sua attualità in forza dell'omissione legislativa, questa Corte ha già anni or sono denunciato la disarmonia rispetto ai principi costituzionali (sentenza n. 125 del 1992; e cfr. anche sentenze n. 168 del 1994, n. 107 del 1997). Poiché peraltro l'applicabilità ai minori dell'ordinamento penitenziario «generale» discende, normativamente, non tanto dalla clausola citata della legge n. 354 del 1975, quanto dall'assenza di una legislazione *ad hoc* nella cui mancanza si espande naturalmente la portata generale delle norme di quell'ordinamento, e poiché non

può questa Corte ovviare all'assenza dell'«apposita legge», operando le scelte necessarie per dar vita ad un organico ordinamento penitenziario minorile, non resta — fino a quando il legislatore non adempia all'obbligo di emanare la legge preannunciata ormai da venti anni — che continuare ad intervenire sulle singole disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune incompatibili con le esigenze costituzionali del diritto penale minorile.

4. — Siffatta incompatibilità sussiste anche a riguardo della norma oggi denunciata.

Un divieto generalizzato e automatico, di durata triennale, di concessione di tutti i benefici penitenziari elencati, in conseguenza della revoca di una qualunque delle misure alternative dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà, contrasta in effetti con il criterio, costituzionalmente vincolante, che esclude siffatti rigidi automatismi, e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e caso per caso, in presenza delle condizioni generali costituenti i presupposti per l'applicazione della misura, della idoneità di questa a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione che debbono presiedere all'esecuzione penale minorile. Può bene essere infatti che, nonostante la revoca della misura alternativa, intervenuta in quanto il comportamento del soggetto sia apparso «incompatibile con la prosecuzione della prova» (art. 47, comma 11) o «incompatibile con la prosecuzione delle misure» (art. 47-ter, comma 6), ovvero in quanto il soggetto non si sia palesato «idoneo al trattamento» di semilibertà (art. 51, primo comma) — a seguito dunque di valutazioni inerenti solo alla compatibilità della singola misura revocata —, la situazione concreta del giovane condannato faccia ritenere utile ed adatta l'applicazione di una od altra delle misure previste dall'ordinamento al fine di favorire il reinserimento sociale dei detenuti, che sarebbero invece precluse, per un lungo periodo, dall'operare della norma censurata in questa sede. Ciò, ben s'intende, ove sussistano i presupposti e le condizioni richiesti in via generale dalla legge per l'applicazione di tale misura, e sempre che l'autorità giudiziaria competente pervenga ad un apprezzamento positivo nell'ambito delle valutazioni discrezionali ad essa demandate.

5. — Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 58-*quater* dell'ordinamento penitenziario — da cui discende il divieto di concessione delle misure di cui al comma 1 ai condannati nei cui confronti sia stata revocata una delle misure alternative previste dal comma 2, per il periodo triennale stabilito dal comma 3 —, nella parte in cui si riferisce ai minorenni. Una volta caduto, *in parte qua*, il comma 2, il successivo comma 3, pure compreso nell'oggetto della questione, ma che si limita a fissare la durata della preclusione prevista dai commi 1 e 2, sopravvive con un contenuto non più riferibile alla preclusione di cui al comma 2 nei confronti dei minori, espunta dall'ordinamento in forza della presente pronuncia di illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si riferisce ai minorenni.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

*Il Presidente:* VASSALLI

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° dicembre 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 437

Ordinanza 22 novembre-1<sup>o</sup> dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Collegio arbitrale di disciplina - Nomina dei presidenti (estranei all'amministrazione), da parte del Presidente del tribunale del luogo sede del collegio, in caso di mancato accordo tra le rappresentanze dell'amministrazione e dei dipendenti - Dedotta violazione dei principi e criteri direttivi dettati per l'esercizio della delega legislativa e del principio di indipendenza del giudice - Questione sollevata dal Presidente del tribunale adito per la predetta nomina, nell'esercizio di funzioni non giurisdizionali - Carezza dei presupposti per l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 59, comma 8.
- Costituzione, artt. 76 (in relazione all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e 108; legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.

**Giudizio di legittimità costituzionale - Presupposti per la sua instaurazione - Necessità di un «giudizio» nel corso del quale possa essere sollevata la questione di legittimità.**

- Legge cost. 9 febbraio 1948, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giuliano VASSALLI;

*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1998 dal Presidente del Tribunale di Locri sull'istanza proposta dal Sindaco del comune di Brancaleone, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che il Presidente del Tribunale di Locri, richiesto dal Sindaco del comune di Brancaleone di nominare cinque presidenti di collegio arbitrale di disciplina destinati ad operare a rotazione, con ordinanza emessa il 18 luglio 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale prevede, nel penultimo periodo, che in mancanza di accordo tra i rappresentanti dell'amministrazione ed i rappresentanti dei dipendenti, l'amministrazione richiede la nomina dei cinque presidenti del collegio arbitrale di disciplina al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio;

che il Presidente del Tribunale ritiene di essere legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale in quanto organo dell'autorità giudiziaria chiamato ad adottare una deliberazione *super partes* e considera la disposizione denunciata in contrasto: a) con l'art. 76 della Costituzione, perché la funzione legislativa sarebbe stata esercitata da parte del Governo al di fuori dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega concessa dal

Parlamento con l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; b) con l'indipendenza del giudice garantita dall'art. 108 della Costituzione, che potrebbe essere lesa dall'attribuzione al presidente del tribunale di un compito di natura politico-amministrativa;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, perché il provvedimento di nomina, previsto dalla norma denunciata, è da qualificare atto amministrativo, sicché, in assenza di un giudizio, non potrebbe essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, la quale, comunque, nel merito sarebbe infondata, giacché i principi della delega legislativa prevedono che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti pubblici siano ricondotti alla disciplina del diritto civile (art. 2, lettera a) della legge n. 421 del 1992), alla quale si ispirerebbe la regola della nomina dei presidenti dei collegi arbitrali da parte del presidente del tribunale.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal presidente del tribunale chiamato a provvedere alla nomina di estranei alla amministrazione, destinati a presiedere, a rotazione, il collegio arbitrale di disciplina per i dipendenti del comune richiedente;

che le questioni incidentali di legittimità costituzionale possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un giudizio del quale lo stesso giudice sia investito e non quando egli deve compiere atti non giurisdizionali (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che la designazione dei nominativi da inserire nell'elenco di coloro che potranno essere chiamati a comporre i collegi arbitrali di disciplina, con funzioni di presidente, pur rimessa, in mancanza di accordo tra le parti, ad un soggetto imparziale, quale è il presidente del tribunale, riguarda l'organizzazione di un collegio destinato a decidere in merito ad una sanzione disciplinare nell'ambito del rapporto di pubblico impiego; decisione in ordine alla quale potrà, successivamente, essere esperita la tutela giurisdizionale;

che il provvedimento richiesto al presidente del tribunale — il quale, in ragione del suo ufficio, è titolare di funzioni non solo giurisdizionali, ma anche organizzative ed amministrative — non costituisce esercizio della giurisdizione;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale non è stata sollevata nel corso di un giudizio, sicché manca uno dei presupposti necessari per l'instaurazione di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale (cfr. sentenze n. 492 del 1991 e n. 212 del 1997; ordinanza n. 33 del 1991).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 108 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Locri con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

*Il Presidente:* VASSALLI

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° dicembre 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 438

Ordinanza 22 novembre-1º dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Lazio - Contratti stipulati dalle unità sanitarie locali per fornitura di beni e servizi - Ritardato pagamento delle somme dovute ai creditori dell'amministrazione - Interessi moratori - Ritenuta deroga al tasso legale e alle norme del codice civile (art. 1224) - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza e con il limite del diritto privato alle competenze legislative regionali - Sopravvenuta soppressione della disposizione censurata - Necessità del riesame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- [Legge Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22, art. 53 *recte*:] Allegato B alla Legge Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22, art. 53.
- Costituzione, artt. 3 e 117.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente*: prof. Giuliano VASSALLI;

*Giudici*: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (*recte*: dell'art. 53 del «capitolato d'oneri generale, per i contratti delle unità sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi», allegato B alla legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22), recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983, n. 58 in materia di attività contrattuale delle unità sanitarie locali», promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1998 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 829 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento della Regione;

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 19 marzo 1998, pervenuta a questa Corte il 27 ottobre 1998, il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione, dell'art. 53 della legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (*recte*: dell'art. 53 del «capitolato d'oneri generale, per i contratti delle unità sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi», allegato B alla legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983, n. 58 in materia di attività contrattuale delle unità sanitarie locali», approvato con l'art. 2, comma 2, della legge medesima), nella parte in cui prevede che l'amministrazione della USL sia tenuta ad emettere il mandato di pagamento entro novanta giorni dal ricevimento della fattura, e che il mancato rispetto del termine «fa sorgere nell'impresa il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute, al tasso e con le procedure di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili all'impresa ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre amministrazioni»;

che gli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici), cui la norma regionale fa rinvio, prevedono che, decorsi i termini di tolleranza stabiliti, siano dovuti al creditore dell'amministrazione gli interessi moratori in misura pari all'interesse praticato dagli istituti di credito in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro, misura accertata periodicamente con apposito decreto dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

che il remittente dubita della legittimità costituzionale di detta norma regionale in quanto essa parrebbe porre una deroga rispetto alla disciplina di cui all'art. 1224 del codice civile, stabilendo che per una determinata categoria di contraenti la mora nelle obbligazioni pecuniarie dia luogo al pagamento di interessi in misura diversa dal tasso legale;

che, secondo il giudice *a quo* la norma regionale sarebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza, ponendo una categoria di cittadini in posizione diversa innanzi alla legge rispetto a tutti gli altri per ciò che attiene alla disciplina dei loro rapporti contrattuali, sia con l'art. 117 della Costituzione, in quanto violerebbe il limite cosiddetto del diritto privato, basato sull'esigenza di garantire in tutto il territorio nazionale eguaglianza di disciplina ai rapporti tra soggetti privati;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente della Regione Lazio, il quale ha eccepito la inammissibilità della questione in quanto la disposizione impugnata, contenuta non già nella legge regionale n. 22 del 1989, bensì nel capitolato d'oneri generale-tipo approvato con l'art. 2, comma 2, della stessa legge, e allegato ad essa, non sarebbe una disposizione legislativa, e pertanto non potrebbe essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.

Considerato che la disposizione impugnata, contenuta nel capitolato generale allegato alla legge regionale n. 22 del 1989, e approvato con l'art. 2, comma 2, della stessa legge, è stata, successivamente all'emissione dell'ordinanza introduttiva del presente giudizio, soppressa con la deliberazione della Giunta regionale della Regione Lazio n. 3741 del 29 luglio 1998, nell'esercizio del potere di modificare il capitolato medesimo, attribuito alla Giunta regionale dall'art. 2, comma 3, della citata legge regionale, nel testo sostituito dall'art. 29, comma 2, della legge regionale del Lazio 31 ottobre 1996, n. 45 (laddove il testo originario prevedeva che tali modifiche fossero approvate con deliberazione del Consiglio regionale);

che appare pertanto opportuno rimettere al giudice *a quo* gli atti per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce di detta innovazione normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

*Il Presidente:* VASSALLI

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° dicembre 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 439

Ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Riscossione delle imposte - Imposta di bollo - Riscossione coattiva - Divieto di sospensione cautelare dell'esecuzione, da parte dell'autorità giudiziaria - Assunta lesione del diritto di difesa, con ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti, a seconda che siano assoggettati alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria o a quella delle Commissioni tributarie - Sopravvenuta disciplina di riordino della materia con mutamento del quadro di riferimento della questione sollevata - Necessità del riesame della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 16, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

**Presidente:** prof. Giuliano VASSALLI;

**Giudici:** prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghé al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1998 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra G.F. e il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza del 2 aprile 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghé al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui, rinviando all'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 per la riscossione coattiva dell'imposta di bollo, richiama indirettamente gli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme impugnate pregiudicherebbero il diritto di difesa del debitore, in quanto non consentono al giudice di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi al pagamento

dell'imposta di bollo e delle relative soprattasse, in caso di contestazione del credito, senza che la preclusione della tutela cautelare sia bilanciata da un meccanismo di gradualità nella riscossione, analogo a quello previsto per le principali imposte;

che il divieto di sospensione cautelare dell'esecuzione determinerebbe inoltre un'ingiustificata disparità di trattamento tra il contribuente assoggettato alla riscossione coattiva di tale entrata, avente natura tributaria ma devoluta alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, in quanto esclusa dall'elenco delle imposte che l'art. 2 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546 attribuisce alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, ed il contribuente tenuto al pagamento di queste ultime imposte, per le quali l'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 riconosce espressamente alle Commissioni il potere di sospendere l'esecuzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha eccepito l'infondatezza della questione, sostenendo che il rinvio al d.P.R. n. 602 del 1973 riguarderebbe soltanto il procedimento di formazione dei ruoli, e non si estenderebbe agli artt. 53 e 54, i quali si applicherebbero soltanto alla riscossione delle imposte dirette, e che l'art. 16, comma 2 (*recte*: comma 3), della legge n. 408 del 1990 avrebbe attribuito portata generale al potere di sospensione dell'intendente di finanza, i cui provvedimenti sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo.

Considerato che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge n. 408 del 1990, nella parte in cui, prevedendo che alla riscossione coattiva dell'imposta di bollo e della relativa soprattassa si provvede ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 43 del 1988, rinvia indirettamente agli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, i quali escludono la proponibilità delle opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile ed attribuiscono il potere di sospendere l'esecuzione in via esclusiva all'intendente di finanza;

che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ha riordinato la disciplina della riscossione mediante ruolo, sostituendo l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto la riscossione coattiva, e quindi anche gli artt. 53 e 54;

che gli artt. 57 e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo novellato dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, confermano l'improponibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, e delle opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, prevedendo inoltre che il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno;

che in particolare l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che «per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (...) il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi», disponendo altresì che alle medesime entrate «non si applica la disposizione dell'articolo 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie», ed aggiungendo che «ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto»;

che all'imposta di bollo è quindi applicabile, *in parte qua* il predetto art. 29, giacché si tratta di entrata tributaria non elencata dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992;

che le norme sopravvenute hanno modificato le disposizioni che il giudice rimettente ritiene di dover applicare in virtù del rinvio contenuto nelle norme impuginate, determinando inoltre un mutamento complessivo del quadro normativo di riferimento, tale da imporre il riesame della perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

*Il Presidente: VASSALLI*

*Il relatore: CAPOTOSTI*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 1° dicembre 1999.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

99C2213

N. 440

*Ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Veneto - Edilizia e urbanistica - Sistema sanzionatorio - Demolizione di opere realizzate abusivamente soltanto in caso di contrasto anche con la disciplina urbanistica - Assunta violazione del principio fondamentale contenuto nella legge statale (28 febbraio 1985, n. 47), nonché dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione - Carenza di elementi della fattispecie oggetto del giudizio principale e di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.**

- Legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 92, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3, 97, e 117 (in relazione all'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giuliano VASSALLI;

*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, quarto comma, della legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da M.P. ed altra contro il comune di Verona, iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, con ordinanza del 13 maggio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, quarto comma, della legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la disposizione impugnata, stabilendo che le opere derivanti da interventi edilizi realizzati abusivamente sono demolite soltanto qualora «siano anche in contrasto con la disciplina urbanistica» violerebbe il principio fondamentale recato dall'art. 7, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), dato che quest'ultima norma sanziona gli illeciti edilizi sia sostanziali che formali e, quindi, esclude che la difformità dell'opera rispetto alla disciplina urbanistica possa costituire condizione dell'ordine di demolizione;

che, secondo il Tar, la disposizione impugnata violerebbe altresì i principi di ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione), poiché darebbe luogo ad un'incoerenza del sistema sanzionatorio definito dalla legge Regione Veneto n. 61 del 1985, in quanto quest'ultima prevede la sanatoria degli abusi edilizi meramente formali;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente della Giunta della Regione Veneto, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, ad avviso dell'interveniente, il contrasto tra la disposizione impugnata e la norma statale sarebbe meramente apparente e la prima, stabilendo una graduazione della sanzione con riguardo alla gravità del danno urbanistico, farebbe applicazione di un criterio pure stabilito dalla legge statale (art. 13 della legge n. 47 del 1985);

che, secondo la Regione, l'art. 7 della legge n. 47 del 1985 neppure recherebbe un principio fondamentale nella materia edilizia ed il legislatore statale avrebbe attribuito a quello regionale il potere di stabilire la sanzione applicabile, nell'osservanza del solo criterio che impone di tenere conto della gravità del danno urbanistico sostanziale arrecato.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione degli elementi della fattispecie oggetto del giudizio principale ed è del tutto priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, affermata apoditticamente, senza l'esplicitazione, pure soltanto sommaria, delle ragioni che diano conto dell'effettuata verifica di siffatto profilo preliminare;

che, in particolare, il provvedimento di rimessione non indica affatto la tipologia delle opere realizzate, non precisa quale sia l'abuso edilizio contestato con l'ordine di demolizione e neppure chiarisce le circostanze di fatto indispensabili per verificare se nel giudizio *a quo* sia rilevante il profilo, espressamente previsto dalla norma impugnata, della conformità o meno dei manufatti alla «disciplina urbanistica»;

che la mancata indicazione di tutti questi elementi non permette alla Corte le valutazioni di sua competenza in ordine al requisito della rilevanza ed impedisce il controllo sull'apprezzamento di tale profilo preliminare da parte del giudice rimettente;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, quarto comma, della legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

*Il Presidente:* VASSALLI

*Il relatore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° dicembre 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C2214

N. 441

*Ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Esecuzione forzata - Entrate pubbliche non tributarie - Canoni dovuti per locazione di beni demaniali - Riscossione coattiva - Improprietà delle opposizioni dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria - Potere di sospensione dell'esecuzione attribuito in via esclusiva all'intendente di finanza - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento, rispetto ai soggetti passivi di entrate della stessa natura e godenti di tutela giurisdizionale piena, con incidenza sul diritto di difesa - Sopravvenuta normativa di riordino della materia, con mutamento del quadro di riferimento della questione - Necessità del riesame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giuliano VASSALLI;

*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657), promosso con ordinanza emessa il

21 maggio 1998 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra D.T. e l'Ufficio del Registro di Borgo San Lorenzo, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il pretore di Firenze, con ordinanza del 21 maggio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, commi 1 e 4, e dell'art. 69, comma 1, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657), nella parte in cui, rinviando per la riscossione coattiva dei canoni per la concessione in uso di beni demaniali alla procedura relativa alle imposte dirette, rendono applicabili gli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme impugnate, non consentendo al debitore di proporre opposizione all'esecuzione dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria ed al giudice di sospendere la procedura esecutiva, in caso di contestazione dell'ammontare del credito, determinerebbero un'ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra coloro che sono assoggettati alla riscossione coattiva di canoni — «aventi natura non tributaria» — per la locazione di beni demaniali ed i soggetti passivi di altre entrate pubbliche della stessa natura, i quali godono però di una tutela giurisdizionale piena;

che la disparità di trattamento deriverebbe anche dall'inapplicabilità del sistema di graduazione nella riscossione, previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 per le sole entrate di natura tributaria;

che il sacrificio imposto al diritto di difesa risulterebbe altresì irragionevole, poiché con riferimento ai crediti non aventi natura tributaria non potrebbe ravvisarsi un preminente interesse dello Stato alla riscossione delle entrate necessarie per il regolare svolgimento delle proprie funzioni, che costituisce il fondamento dei limiti imposti dal d.P.R. n. 602 del 1973 alla tutela cautelare.

Considerato che il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 63, commi 1 e 4, e dell'art. 69, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1988, nella parte in cui, prevedendo che per la riscossione coattiva dei canoni derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico si applicano le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 602 del 1973, rinviano agli artt. 53 e 54 del medesimo, i quali escludono la proponibilità delle opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile ed attribuiscono il potere di sospendere l'esecuzione in via esclusiva all'intendente di finanza;

che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ha riordinato la disciplina della riscossione mediante ruolo, sostituendo l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto la riscossione coattiva, e quindi anche gli artt. 53 e 54;

che gli artt. 57 e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo novellato dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, confermano l'improponibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, e delle opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, prevedendo inoltre che il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno;

che in particolare l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che «per le entrate (...) non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi», disponendo altresì che alle medesime entrate «non si applica la disposizione dell'articolo 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie», ed aggiungendo che «ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto»;

che ai canoni dovuti a titolo di locazione di beni demaniali è quindi applicabile, in parte qua il predetto art. 29, trattandosi di entrate non aventi natura tributaria;

che le norme sopravvenute hanno modificato le disposizioni che il giudice rimettente ritiene di dover applicare in virtù del rinvio contenuto nelle norme impugnate, determinando inoltre un mutamento complessivo del quadro normativo di riferimento, tale da imporre il riesame della perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al pretore di Firenze.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

*Il Presidente: VASSALLI*

*Il relatore: CAPOTOSTI*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 1° dicembre 1999.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

99C2215

N. 442

*Ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela dell'ambiente - Smaltimento dei rifiuti - Autorizzazione allo smaltimento dei soli rifiuti di provenienza regionale - Dedotta violazione di principio fondamentale della legislazione statale, nonché del principio di eguaglianza, della libertà di iniziativa economica e della libera circolazione delle cose fra le regioni - Sopravvenuto nuovo regime autorizzatorio regionale - Mutamento del quadro legislativo di riferimento della questione sollevata - Necessità del riesame della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65, art. 16, comma 4 (come interpretato dall'art. 29 della legge reg. 14 giugno 1996, n. 22).
- Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5 e 6; Costituzione, artt. 3, 41 e 120.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giuliano VASSALLI;

*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), interpretato autenticamente dall'art. 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1998 dal Tribunale

amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dalla GESTECO S.p.A. ed altra contro la Provincia di Udine ed altra, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione della GESTECO S.p.A. e della Prefir S.p.A.;

Udito nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Vincenzo Pellegrini, Nicola Corvo e Lucio Moscarini per la GESTECO S.p.A..

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 20 marzo 1998, nel corso di un giudizio instaurato da imprese esercenti servizio di discarica e smaltimento di rifiuti urbani, assimilabili e speciali, non pericolosi, per l'annullamento del decreto assessorile che faceva loro divieto di smaltire rifiuti di provenienza extraregionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), come autenticamente interpretato dall'art. 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive), per violazione degli articoli 4, 5 e 6 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, e degli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice rimettente, la disciplina regionale impugnata, «nell'impedire che sia autorizzato lo smaltimento di rifiuti, eccedenti il fabbisogno, calcolato su base regionale e nel consentire che essi siano conferiti in discarica, soltanto se di provenienza regionale», violerebbe il principio fondamentale della legislazione statale secondo cui l'attività di smaltimento dei rifiuti deve avvenire all'interno di una «organizzazione a livello nazionale» al fine di «evitare danni e pericoli per la salute nonché inquinamenti di ogni tipo e di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio», principio desumibile dagli articoli 1, 4, lettere *a*) e *h*) e 6, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi); dagli articoli 3 e 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), come convertito con la legge 9 novembre 1988, n. 475, nonché dagli articoli 5, commi 3 e 5, 11, 13, comma 2, 18, comma 1, lettera *a*) e comma 2, lettera *h*) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

che inoltre, secondo il rimettente, le disposizioni impuginate, precludendo nella Regione Friuli-Venezia Giulia l'autorizzazione all'attività di smaltimento di rifiuti di provenienza extra-regionale, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione, per lo sfavorevole trattamento riservato agli imprenditori di quella Regione; con l'art. 41, in quanto porrebbero ingiustificate restrizioni alla libertà di iniziativa economica privata; ed infine con l'art. 120, poiché limiterebbero illegittimamente la libera circolazione delle cose fra le regioni nonché l'esercizio della professione nel territorio regionale;

che si sono costituite in giudizio le Società Gesteco e Prefir, ricorrenti nel giudizio principale, facendo proprie le argomentazioni del Tar.

Considerato che, successivamente alla instaurazione del presente giudizio, è entrata in vigore la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), il cui art. 6, sostituendo espressamente l'art. 28 della legge regionale n. 22 del 1996, introduce una diversa disciplina del regime autorizzatorio relativo alla realizzazione e all'esercizio delle discariche di rifiuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

che ai sensi del secondo comma di tale sopravvenuta disposizione, «non concorrono a formare» il fabbisogno di spazio di deposito «i rifiuti di provenienza extra-regionale, seppur in vario modo trattati da impianti localizzati nella Regione»;

che la predetta norma, intervenendo sulla medesima materia regolata dalle disposizioni oggetto del giudizio di costituzionalità, incide sul complessivo quadro legislativo di riferimento e, pertanto, impone il riesame, da parte del giudice a quo, della perdurante rilevanza della questione di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

*Il Presidente:* VASSALLI

*Il relatore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° dicembre 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C2216

N. 443

*Ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, negli atti preliminari al dibattimento, abbia adottato un provvedimento cautelare personale nei confronti dell'imputato - Omessa previsione - Dedotta violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Questione già dichiarata inammissibile - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giuliano VASSALLI;

*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1998 dalla Corte d'assise di Napoli nel procedimento penale a carico di Antonio Baratto, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che la Corte d'assise di Napoli, avendo adottato un provvedimento di custodia cautelare in carcere dell'imputato nel corso degli atti preliminari al dibattimento, con ordinanza emessa il 6 novembre 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice che abbia adottato un provvedimento cautelare personale, esaminando il fascicolo del pubblico ministero e valutando gli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari, non possa partecipare al giudizio;

che, ad avviso della Corte d'assise di Napoli, il giudice che negli atti preliminari al dibattimento abbia applicato un provvedimento restrittivo della libertà personale dell'imputato si troverebbe nella stessa posizione del giudice per le indagini preliminari, il quale, se ha applicato la medesima misura cautelare, non può partecipare al giudizio (sentenza n. 432 del 1995): in entrambi i casi vi sarebbe il rischio che la valutazione conclusiva sulla responsabilità penale dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dall'atteggiamento già assunto in altri momenti del procedimento, mentre il giudizio si deve fondare sugli elementi di valutazione e di prova assunti, nel contraddittorio delle parti, in dibattimento; sicché la mancata previsione dell'incompatibilità anche per il caso considerato dal giudice rimetterebbe violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) e la garanzia del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, osservando che la questione è analoga ad altre già dichiarate inammissibile (sentenza n. 51 del 1997), l'altra manifestamente inammissibile (ordinanza n. 206 del 1998).

Considerato che la questione di legittimità costituzionale concerne la mancata previsione dell'incompatibilità del giudice che si sia pronunciato, negli atti preliminari al dibattimento, su misure cautelari personali nei confronti dell'imputato, ed è prospettata rilevando che ne potrebbe derivare un pregiudizio per la valutazione conclusiva della responsabilità penale dello stesso imputato, essendo stati valutati elementi tratti dagli atti del fascicolo del pubblico ministero;

che analoghe questioni, le quali hanno investito la disciplina dell'incompatibilità del giudice, sono state già esaminate da questa Corte e dichiarate inammissibile (sentenza n. 51 del 1997) e le altre manifestamente inammissibili (ordinanze n. 366 del 1997 e n. 206 del 1998), giacché l'esito prefigurato finirebbe con l'attribuire alle parti la potestà di determinare l'incompatibilità nel corso di un giudizio del quale il giudice è già investito, sicché lo stesso giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in ragione del compimento di un atto processuale cui è tenuto a seguito dell'istanza di una parte; esito, questo, non solo irragionevole, ma in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolto;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'assise di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

*Il Presidente:* VASSALLI

*Il relatore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° dicembre 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 444

*Ordinanza 22 novembre-1º dicembre 1999*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia pronunciato, o concorso a pronunciare, nei confronti dello stesso imputato, nella medesima fase del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo - Omessa previsione - Dedotta irragionevole disparità di trattamento con riguardo alle garanzie di imparzialità del giudice e del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e 321, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giuliano VASSALLI;

*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, dell'art. 37, comma 1, lettera *a)* e *b)* e dell'art. 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1998 dalla Corte d'appello di Ancona nel procedimento di ricusazione proposto da Cipriano Cappelletti ed altri, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che la Corte d'appello di Ancona dovendo decidere sulla istanza di ricusazione di un giudice il quale aveva presieduto il collegio penale del Tribunale che aveva adottato un provvedimento di sequestro preventivo di titoli nei confronti di un imputato, con ordinanza emessa il 20 novembre 1998 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, dell'art. 37, comma 1, lettere *a)* e *b)* e dell'art. 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non può partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, nei confronti dello stesso imputato nella medesima fase del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo, emanando un decreto nel quale è stata valutata la posizione dello stesso imputato in ordine alla responsabilità penale;

che la Corte d'appello ritiene che la omessa previsione di questa situazione tra quelle che determinano l'incompatibilità del giudice sia fonte di irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni, che egli considera analoghe, per le quali è prevista l'incompatibilità a garanzia della imparzialità del giudice e del giusto processo (art. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost.).

Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe la disciplina della incompatibilità per atti compiuti nel procedimento, dettata dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., che il giudice rimettente ritiene debba trovare applicazione, così legittimando la richiesta di ricusazione, anche al giudice che ha pronunciato un provvedimento di sequestro preventivo;

che le misure cautelari reali sono attinenti a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo, e pur raccordandosi ad un reato possono prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza perché la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose (sentenza n. 48 del 1994), sicché per la loro adozione non si richiede quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilità dell'imputato, che potrebbe rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, in modo da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo (sentenza n. 66 del 1997, ordinanze n. 203 del 1998 e n. 29 del 1999);

che, d'altra parte, se la valutazione di merito non è imposta dal tipo di atto in precedenza adottato dal giudice che, anzi, l'adozione di misure cautelari reali di per sé non implica una valutazione della responsabilità penale, l'eventuale effetto pregiudicante dovrà essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti dell'astensione e della ricusazione (ordinanze n. 203 del 1998 e n. 29 del 1999, con richiamo alla sentenza n. 308 del 1997);

che l'ordinanza di rimessione, pur denunciando anche la disposizione che disciplina la ricusazione del giudice, tende in realtà ad introdurre un nuovo caso di incompatibilità, presupposto della ricusazione, destinato ad escludere in ogni caso la partecipazione al giudizio del giudice che ha compiuto l'atto che si vorrebbe pregiudicante, indipendentemente dalla valutazione in concreto se sia stato non correttamente manifestato un convincimento tale da poter fare ritenere che sussista nel giudice un pregiudizio rispetto alla causa da decidere (v. art. 36, comma 1, lettera h) e art. 37, comma 1, lettera b) cod. proc. pen.);

che, così come prospettata, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b) e 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

*Il Presidente:* VASSALLI

*Il relatore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° dicembre 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 445

Ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Misure cautelari coercitive - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva - Immediato avviso all'autorità procedente della avvenuta presentazione di richiesta di riesame - Termine - Perdita di efficacia dell'ordinanza in caso di non immediato avviso - Omessa previsione - Dedotta violazione del principio di eguaglianza, della libertà personale e del diritto di difesa - Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata e riproposta nuovamente dallo stesso rimettente - Manifesta infondatezza.**

- Cod. proc. pen., art. 309, commi 5 e 10.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 24.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giuliano VASSALLI;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10, del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 15 dicembre 1998 dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame delle misure cautelari coercitive, iscritte ai nn. 292 e 358 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 21 e 32, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con due ordinanze di analogo contenuto (R.O. nn. 292 e 358 del 1999) emesse nel corso di distinti giudizi il 15 dicembre 1998, pervenute a questa Corte, rispettivamente, il 30 aprile e il 3 giugno 1999, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame delle misure cautelari coercitive, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 13 e 24 della Costituzione, dell'art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva), commi 5 e 10, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non è prevista la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva in caso di non immediato avviso della presentazione della richiesta di riesame all'autorità giudiziaria procedente»;

che il giudice a quo prende atto della soluzione interpretativa adottata da questa Corte con la sentenza n. 232 del 1998, secondo cui il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame decorre dal momento in cui perviene alla cancelleria del medesimo la richiesta di riesame, e che dunque entro tale termine si deve collocare anche l'«immediato avviso» che deve esserne dato all'autorità procedente affinché provveda alla tempestiva trasmissione degli atti; ma lo stesso giudice ritiene di doversi discostare da tale soluzione interpretativa, giudicata in contrasto con il tenore dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.;

che, su questa premessa, il Tribunale remittente ritiene di non avere altra alternativa che quella di sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni denunciate, non potendo assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione; e pertanto promuove l'incidente

per le medesime ragioni già disattese da questa Corte, all'uopo richiamando e facendo proprie le motivazioni dell'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione del 9 giugno 1997 (R.O. n. 674 del 1997), che diede luogo al giudizio di legittimità costituzionale concluso con la sentenza n. 232 del 1998;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, sulla base dell'interpretazione adottata da questa Corte nella citata sentenza n. 232 del 1998.

Considerato che le due ordinanze sollevano la stessa questione, sicché può disporsi la riunione dei giudizi affinché siano decisi con un'unica pronuncia;

che, come ricorda il giudice *a quo*, questa Corte ha già in altra occasione deciso identica questione, dichiarandola non fondata sulla base di una ricostruzione del sistema normativo in esame — pure ricordata dal remittente — alla luce dei principi costituzionali relativi alla garanzia giurisdizionale in materia di libertà personale (sentenza n. 232 del 1998);

che successivamente questa Corte, con ordinanza n. 269 del 1999, ha dichiarato la stessa questione manifestamente infondata, prendendo atto che la Corte di cassazione a sezioni unite, con sentenza 18 gennaio 1999, n. 25, aveva accolto e a sua volta argomentato la soluzione interpretativa adottata da questa Corte nella predetta sentenza n. 232 del 1998;

che il Tribunale solleva nuovamente la questione ritenendo di non condividere la predetta soluzione interpretativa;

che le ordinanze di rimessione sono però anteriori alla sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 25 del 1999 sopra ricordata, e dunque non hanno potuto tenerne conto;

che, dopo la detta pronuncia del giudice di legittimità, la controversia interpretativa sul *dies a quo* della decorrenza del termine per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame può, allo stato, ritenersi risolta nel senso dell'accoglimento della richiamata interpretazione ancorata ai principi costituzionali: interpretazione che deve essere confermata, e alla cui luce la questione ora nuovamente sollevata risulta manifestamente non fondata (ordinanza n. 269 del 1999).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

*Il Presidente:* VASSALLI

*Il relatore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° dicembre 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 446

Ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Intervento e costituzione in giudizio - Tardiva costituzione della parte privata - Inammissibilità.**

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3.

**Amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi - Imprese assoggettabili alla procedura - Requisito dell'esposizione debitoria qualificata - Dedotta violazione del principio di ragionevolezza, con ingiustificata disparità di trattamento tra imprese gestite in forma di società di capitali e altre forme di imprese (ivi comprese quelle individuali) - Sopravvenuto provvedimento legislativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**- [Legge 3 aprile 1979, n. 95, art. 1, primo comma *recte*:] d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, art. 1, primo comma, come sostituito dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

- Costituzione, art. 3, primo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente*: prof. Giuliano VASSALLI;*Giudici*: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 95 (*recte*: art. 1, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi», come sostituito dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1998 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Rizzo Giuseppe ed altri e il fallimento ITIN s.p.a., iscritta al n. 747 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione del Fallimento ITIN s.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Corte di appello di Roma, con ordinanza emessa il 10 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 95 (*recte*: art. 1, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi», come sostituito dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni);

che, ad avviso del giudice rimettente, tale norma, disponendo che sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese che presentino una esposizione debitoria qualificata superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato, violerebbe il principio di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

che, in particolare, il suddetto requisito sarebbe privo di logica giustificazione in quanto inidoneo a consentire una corretta individuazione della rilevanza sociale dell'impresa e degli interessi pubblici coinvolti e fonte di una ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese gestite in forma di società di capitali e le altre forme di imprese, ivi comprese quelle individuali che sarebbero — per giurisprudenza consolidata — assoggettabili alla procedura di amministrazione straordinaria pur in assenza del requisito stesso;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità della questione, in quanto la disposizione censurata costituirebbe esercizio di discrezionalità legislativa, come tale non sindacabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale;

che, nel merito, sempre ad avviso dell'Avvocatura, la questione sarebbe comunque infondata, poiché l'indebitamento qualificato, quale indice di gravità della crisi, rappresenterebbe, diversamente da quanto sostenuto dal giudice *a quo*, un «criterio tanto ragionevole da costituire una costante storica del nostro ordinamento»;

che, quanto alla denunciata disparità di trattamento, il requisito relativo al «capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato» sarebbe suscettibile di essere adattato anche alle società di persone ed alle imprese individuali mediante l'interpretazione estensiva od analogica;

che, con memoria depositata in cancelleria oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella *Gazzetta Ufficiale* si è costituito nel presente giudizio il Fallimento Itin Italimprese Ind. S. p. A.

Considerato che, preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità, per tardività, dell'atto di costituzione della parte privata (art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);

che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, è stato approvato il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), il quale, nel disporre l'abrogazione del decreto legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, ha altresì stabilito che le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti (art. 106, comma 1);

che, ai sensi del comma 2 della stessa norma, la procedura di amministrazione straordinaria si considera in corso quando, alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, è stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa ancorché non sia stato ancora emesso il decreto che dispone l'amministrazione straordinaria;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice *a quo* per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

*Il Presidente:* VASSALLI

*Il relatore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° dicembre 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 447

*Ordinanza 22 novembre-1º dicembre 1999*

Giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Instaurazione di un procedimento penale per reato di diffamazione nei confronti di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale procedente per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Assunta lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite - Delibazione preliminare sulla sussistenza della materia di un conflitto - Ricorrenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Disposizioni sulla comunicazione della ordinanza nonché sulle notificazioni e sul deposito del ricorso.**

- Deliberazioni della Camera dei deputati 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giuliano VASSALLI;

*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle deliberazioni del 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999 della Camera dei deputati relative alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, promosso dal Tribunale di Bergamo, II sezione penale, con ricorso depositato il 5 giugno 1999 ed iscritto al n. 120 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che il Tribunale di Bergamo, II sezione penale, investito del giudizio promosso nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi con l'imputazione di diffamazione in danno del dott. Antonio Di Pietro, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in relazione alle deliberazioni della Camera dei deputati, adottate nelle sedute del 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999 (atti Camera, doc. IV-*quater* n. 46, n. 47, n. 48 e n. 49), con le quali, su proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, l'Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente sostiene che le deliberazioni della Camera dei deputati, delle quali chiede l'annullamento, sarebbero lesive delle attribuzioni dell'organo giurisdizionale investito del giudizio, perché adottate in palese carenza del presupposto del collegamento tra opinioni espresse e funzione parlamentare, sicché non spettava alla Camera la valutazione della condotta attribuita all'on. Sgarbi, in quanto estranea alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Considerato che si deve, in questa fase, deliberare se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Bergamo è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il processo del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita (sentenze n. 231 del 1975, n. 379 del 1996 e n. 329 del 1999; ordinanza n. 399 del 1999);

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato le dichiarazioni di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta (sentenza n. 265 del 1997; ordinanze n. 319, n. 362 e n. 363 del 1999);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Bergamo denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza delle deliberazioni della Camera dei deputati, denunciate come illegittime, che qualificano le opinioni espresse da un proprio membro come rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicché per esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 1150 del 1988, n. 375 del 1997 e n. 289 del 1998);

che, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Bergamo, II sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;*

*Dispone:*

*a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Bergamo, II sezione penale, ricorrente;*

*b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

*Il Presidente: VASSALLI*

*Il relatore: MIRABELLI*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 1° dicembre 1999.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

N. 448

Ordinanza 22 novembre-1º dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Oggetto del giudizio - Applicabilità *ratione temporis* delle norme censurate ai rapporti dedotti nel giudizio principale - Motivazione non implausibile del giudice rimettente - Eccezione di inammissibilità su assunto contrario - Rigetto.**

**Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Rapporti di lavoro a tempo parziale - Esclusione di ragguglio del minimo retributivo giornaliero a siffatti rapporti, in proporzione alle ore effettivamente lavorate - Dedotta disparità di trattamento tra prestazioni quantitativamente diverse, con violazione del diritto al lavoro e del diritto alla retribuzione - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 20; d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), art. 14; legge 30 dicembre 1980, n. 895, art. 1; d.-l. 29 luglio 1981, n. 402 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537), art. 1; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638), art. 7.
- Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, e 36, primo comma.

**Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Rapporti di lavoro a tempo parziale - Fissazione di una nuova base di calcolo contributivo - Dedotta disparità di trattamento - Questione prospettata in via ipotetica - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

- D.-L. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863), art. 5, quinto comma.
- Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, e 36, primo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giuliano VASSALLI;

*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria); 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537; 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638; 5, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre

1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali), convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1997 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'INPS contro l'Istituto Facchetti s.r.l., iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi l'avv. Antonino Sgroi per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di legittimità — promosso dall'INPS avverso una sentenza d'appello, con la quale il Tribunale di Bergamo ha ritenuto che in caso di lavoro a tempo parziale cd. «verticale» di docenti e non docenti di un Istituto privato, caratterizzato dalla prestazione di lavoro solo per alcuni giorni alla settimana e con orario ridotto, dovesse trovare applicazione il minimale giornaliero retributivo e contributivo, non in cifra fissa (come ritenuto dal pretore in primo grado), bensì riproporzionato alla quantità di ore effettivamente lavorate — la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 24 novembre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intera disciplina dei contributi previdenziali minimi, in quanto applicabile *ratione temporis* ai rapporti dedotti in giudizio (svolti nel periodo 1981-1986);

che, in particolare, i dubbi di incostituzionalità si appuntano, in primo luogo, sul combinato disposto: a) dell'art. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843; b) dell'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; c) dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895; d) dell'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537; e) dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui dette norme — prima della intervenuta eliminazione del denunciato meccanismo del minimale giornaliero ad opera dell'art. 5, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — «non consentivano di raggugliare a prestazioni lavorative a tempo parziale il «limite minimo di retribuzione giornaliera» stabilito [...] in riferimento ai minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro, per prestazioni di lavoro a tempo pieno, o alle tabelle indicate dalla legge»;

che, a giudizio del Collegio rimettente, le disposizioni denunciate si pongono in contrasto: a) con l'art. 3, primo comma, Cost., là dove sanciscono un'uguale contribuzione per prestazioni lavorative quantitativamente diverse (con un effetto distorsivo, tenuto presente ed evitato invece dalla regolamentazione degli aspetti contributivi di altri settori, come ad esempio quello dei lavoratori domestici, di cui al d.P.R. 3 dicembre 1971, n. 1403); b) con gli artt. 3, secondo comma, e 4, primo comma, Cost., avendo tali previsioni conseguentemente scoraggiato il ricorso alla forma di lavoro *part-time* a causa dell'imposizione ai datori di lavoro (e, seppure in misura inferiore, anche ai lavoratori) di costi sproporzionati rispetto al valore economico dell'attività lavorativa; c) con l'art. 36 Cost., poiché, venendo trattenuta dal datore di lavoro una quota percentuale della retribuzione, in caso di prestazioni di lavoro molto ridotte vi è la concreta possibilità di una incidenza rilevante delle trattenute contributive sulle retribuzioni corrisposte;

che il giudice *a quo* censura inoltre l'art. 5, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1 della legge n. 389 del 1989), il quale — eliminato il minimale giornaliero — ha introdotto una diversa base di calcolo dei contributi previdenziali relativi appunto ai lavoratori a tempo parziale, stabilendola in un sesto del minimale giornaliero previsto dall'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

che, a giudizio della rimettente, anche tale norma è lesiva degli articoli della Costituzione come sopra evocati, venendo a penalizzare, attraverso costi contributivi maggiori, le prestazioni lavorative effettuate, in ipotesi, per più di sei ore giornaliere ma non per tutte le giornate lavorative (eventualmente in caso di cumulo di attività a tempo parziale), le quali rimangono così assoggettate a contributi proporzionalmente maggiori rispetto a quelli previsti in generale per il contratto di lavoro a tempo pieno;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e si è costituito l'INPS, concludendo entrambi per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della sollevata questione;

che, nell'imminenza dell'udienza, il costituito INPS ha depositato memoria integrativa, con la quale ha insistito nelle rassegnate conclusioni.

Considerato, preliminarmente, che la rimettente ha (seppur sinteticamente) descritto a sufficienza la fattispecie oggetto di lite — riguardante rapporti di lavoro a tempo parziale c.d. «verticale», svolti, solo per alcuni giorni della settimana e con orario ridotto, durante gli anni 1981-1986 — ed ha non implausibilmente motivato in ordine all'applicabilità *ratione temporis* delle singole norme impugnate a detti rapporti;

che perciò non ha consistenza l'eccezione d'inammissibilità dedotta *ex adverso* dall'INPS relativamente alla prima questione, della quale va dunque esaminato il merito, riguardante l'intera disciplina del limite minimo di retribuzione giornaliera in caso di rapporto di lavoro *part-time*, anteriore alla riforma attuata dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

che questa Corte, con le ordinanze n. 835 e n. 1157 del 1988, ha escluso che la parificazione tra datori di lavoro i quali corrispondano diverse retribuzioni — derivante dall'applicazione del minimo retributivo imponibile non ulteriormente frazionabile — sia di per sé irrazionale o contrasti con il principio di uguaglianza, apparendo essa, al contrario, giustificata dalla preminente finalità di assicurare comunque una soglia di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale, tale da consentire la tutela dei lavoratori in un contesto nel quale opera il principio di solidarietà;

che, ribadite tali affermazioni, va sottolineato come codesta assenza di manifesti aspetti d'irragionevolezza o di arbitraria discriminazione esclude l'incostituzionalità del denunciato criterio di computo contributivo, adottato dal legislatore nell'ambito dell'ampio potere discrezionale di cui dispone in materia, nel bilanciamento degli interessi contrapposti (cfr., da ultimo, sentenza n. 18 del 1998 ed ordinanza n. 92 del 1997);

che tale criterio si colloca, temporalmente e logicamente, nel contesto del graduale ed articolato processo di evoluzione normativa in cui si inserisce la regolamentazione sostanziale e previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale (v. sentenza n. 202 del 1999), per cui esso è da valutare in una prospettiva necessariamente diacronica, alla luce della quale il previgente sistema non può venir sospettato di incostituzionalità per il solo fatto di essere successivamente intervenute modificazioni ad opera della disciplina posteriore (cfr. sentenza n. 301 del 1996 e ordinanza n. 125 del 1998);

che, per quanto riguarda gli ulteriori profili prospettati dal Collegio rimettente, appare evidente: a) come la specificità degli autonomi e disomogenei sistemi posti a comparazione (v. sentenze n. 345 del 1999 e n. 97 del 1996) renda inappropriato il richiamo quale *tertium comparationis* alla diversa regolamentazione degli aspetti contributivi del settore dei lavoratori domestici di cui al d.P.R. n. 1403 del 1971; b) come al maggior obbligo contributivo posto — in modo, peraltro, assai più limitato — anche a carico del lavoratore (la cui legittimità deve essere parimenti valutata sempre nell'ottica dei menzionati preminenti principi solidaristici ispiratori del sistema previdenziale) corrisponda comunque per esso, all'esito, il vantaggio di un migliore trattamento pensionistico;

che, pertanto, tale questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata;

che, relativamente all'altra questione, riguardante l'art. 5, quinto comma, della legge n. 863 del 1984, i dubbi d'incostituzionalità — rispetto alla concreta fattispecie dedotta nel giudizio *a quo*, caratterizzata, come si ricava dalla descrizione contenuta in motivazione, dalla «prestazione di lavoro solo per alcuni giorni della settimana e con orario ridotto» — vengono prospettati in via del tutto eventuale, in quanto riferiti a mere ipotesi formulate a titolo d'esempio e riguardanti lamentati effetti distorsivi della nuova normativa in specifici casi (attività lavorativa espletata per più di sei ore giornaliere; cumulo di più attività lavorative *part-time*), che, per esplicita affermazione della stessa rimettente, si configurano come estranei riguardo al processo in corso, la cui definizione non dipende dalla soluzione della sollevata questione, la quale dunque non assume rilevanza, appunto sotto il profilo dell'ipoteticità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria); dell'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); dell'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, nonché dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevate — in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione — dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali), convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, sollevata — in riferimento agli identici parametri — dalla stessa Corte di cassazione, con la medesima ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

*Il Presidente:* VASSALLI

*Il relatore:* RUPERTO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° dicembre 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C2222

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Peralchetti, 8/A
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 148  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galliei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERRAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 8

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 89  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Suozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via del Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 20-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 89/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168-170  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Meritani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 58
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 18-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengarario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borea, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA EDITALIA  
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 89  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrars  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N. S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIOLI  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA LORENZELLI  
Via G. D'Alzano, 6
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mantova, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. riordimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**  
EDITRICE CESARE NANI  
Via Statale Briantea, 78
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Caprignone, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 18
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 128
- ◇ **MOLPETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 228

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGGICI  
Via F. Riso, 58  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villalermosa, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **PIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA «glà Etruria»  
Via Cavour, 46/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-88/R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA  
Via Milite, 8/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PIA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macalibè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 8/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI  
EDITORIALI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999  
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 506.000</li> <li>- semestrale ..... L. 289.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 416.000</li> <li>- semestrale ..... L. 231.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 115.500</li> <li>- semestrale ..... L. 69.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 107.000</li> <li>- semestrale ..... L. 70.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 273.000</li> <li>- semestrale ..... L. 180.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 106.000</li> <li>- semestrale ..... L. 66.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 267.000</li> <li>- semestrale ..... L. 145.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 1.067.000</li> <li>- semestrale ..... L. 563.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 982.000</li> <li>- semestrale ..... L. 520.000</li> </ul>
--	---

*Integrando con la somma di L. 180.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.500
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	L. 6.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	L. 4.000

*N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 474.000
Abbonamento semestrale .....	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Ufficio abbonamenti  
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni  
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni  
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 1 1 1 1 0 0 4 9 0 9 9 \*

**L. 4.500**